

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2689

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(MACCANICO)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 5
Disegno di legge	» 10
Testo dell'Accordo	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l'Uzbekistan si inquadra nel contesto generale dell'azione del Ministero degli affari esteri, volta a realizzare compiutamente la potenzialità di promozione e collaborazione in questo fondamentale settore di intervento della politica estera italiana.

L'Accordo in questione riguarda in particolare un Paese di notevole importanza tra quelli sorti dopo la dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e nei rapporti tra l'Italia e tale area geografica. In aggiunta alla sua specifica rilevanza sul piano bilaterale, quest'Accordo si inserisce quindi nel più ampio contesto della crescente attenzione del nostro Paese verso la Regione in esame, suscettiva di promettenti spazi di penetrazione culturale.

La valenza geo-politica dell'Uzbekistan e la possibilità di sviluppare i nostri rapporti economico-commerciali hanno inoltre costituito utili termini di riferimento nel negoziato condotto con tale Paese per la conclusione dell'Accordo culturale in esame.

L'Accordo definisce i campi di attività ed i principi ai quali dovrà ispirarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Più in particolare esso si prefigge lo sviluppo dei rapporti nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

L'articolo 1 ha una funzione preambolare ed individua sinteticamente i citati settori prioritari entro i quali sviluppare maggiormente la collaborazione culturale tra i due Paesi.

L'articolo 2 specifica i modi attraverso i quali dare impulso al primo settore prioritario dell'istruzione e dell'insegnamento della lingua. In tale campo, infatti, le due Parti favoriranno principalmente il reciproco studio di lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettori e cattedre, la cooperazione diretta tra enti ed individui del mondo dell'istruzione dei due Paesi e la collaborazione su metodi, materiali e programmi didattici.

L'articolo 3 disciplina il secondo settore prioritario della collaborazione accademica per mezzo del sostegno di intese interuniversitarie, lo scambio di professori, l'avvio di ricerche comuni e l'organizzazione di seminari e simposi. Un necessario completamento per l'efficace funzionamento della collaborazione accademica in questione sarà costituito dalla reciproca informazione circa le citate intese già concluse o ancora da perfezionare. In tale ambito rapporti collaborativi tra università italiane ed uzbeke sono già in atto, come ad esempio tra l'Università degli studi di Trento e l'Università di Bukhara.

L'articolo 4 è dedicato al terzo settore prioritario dei rapporti artistico-culturali e tende ad incoraggiare la cooperazione tra i due Paesi nella letteratura, cinema, musica, danza, teatro attraverso scambi di artisti, partecipazioni a manifestazioni, spettacoli, festival cinematografici, fiere del libro, simposi ed attività similari. Le Parti si impegnano in tale contesto a scambiarsi mostre di adeguato livello, in grado di esprimere validamente il patrimonio culturale dei rispettivi Paesi.

L'articolo 5 tratta del quarto settore prioritario della cooperazione archeologica e consente un sostanziale decollo di tale forma di collaborazione già più volte

auspicata sia da enti di ricerca italiani che dalle competenti Autorità uzbeke, in particolare per la conservazione dei monumenti gravemente danneggiati a Samarkanda e Buhara. L'articolo in esame favorisce pertanto rapporti collaborativi, in parte già in atto, mediante l'incoraggiamento di scambi di informazioni ed esperienze, simposi, seminari, ricerche comuni ed il sostegno delle rispettive missioni archeologiche. Speciale impegno viene dedicato allo sforzo comune per la conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico-artistico e del paesaggio culturale.

L'articolo 6 disciplina le borse di studio, che costituiscono, tra l'altro, un fondamentale strumento per la realizzazione concreta degli obiettivi relativi ai settori prioritari indicati.

L'articolo 7 riguarda l'importante campo della cooperazione scientifica e tecnologica. In tale ambito le Parti promuoveranno lo scambio di documentazione e di visite di esperti e specialisti tra istituti scientifici, centri di ricerca ed università dei due Paesi. Saranno inoltre incoraggiate conferenze, seminari, ricerche comuni, studi e pianificazioni.

L'articolo 8 salvaguarda l'insediamento e l'attività sul territorio dell'altra Parte contraente di ogni istituzione culturale di ciascuno dei due Paesi, quali istituti di

cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 9 rappresenta l'esigenza, fatta valere in tutti i più recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di opere d'arte e di qualunque oggetto che faccia parte del patrimonio culturale di una delle due Parti.

L'articolo 10 completa il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi favorendo la collaborazione nei settori della stampa e radio-televisione, sport, gioventù, archivi, biblioteche ed istituzioni museali.

L'articolo 11 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i principi accolti nell'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due Capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica (articolo 12), resterà a tempo indeterminato (articolo 13), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 13). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale, con l'Uzbekistan, comporta i seguenti oneri in relazione agli articoli sottoindicati:

Articolo 2

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Uzbekistan, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, la costituzione di tre cattedre di italiano per docenti locali, lo svolgimento di appositi corsi di formazione per docenti locali, nonchè l'acquisto di libri e materiale audiovisivo; la relativa spesa viene così suddivisa:

(lire 2.500.000 al mese x 12 mesi x 1 lettore)	L.	30.000.000
(lire 15.000.000 x 3 docenti x 1 anno)	»	45.000.000
(lire 30.000.000 x 2 corsi di formazione per un anno)	»	60.000.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	10.000.000
Totale onere (articolo 2)	L.	145.000.000

Articoli 3, 7, 10

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale e scientifica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

<i>n. 23 docenti e ricercatori per 10 giorni:</i> spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 23 persone x 10 giorni)	L.	41.400.000
<i>n. 1 archivista per 10 giorni:</i> spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
<i>n. 1 esperto bibliotecario per 10 giorni:</i> (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica (articoli 3, 7, 10) di docenti, ricercatori ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare in Uzbekistan quindici unità (tredici docenti, un archivista, un bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tashkent (lire 4.300.000 x 15 persone = lire 64.500.000 + lire 3.225.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	67.725.000
		<hr/>
Totale onere (articoli 3, 7, 10)	L.	112.725.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 4

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore musicale e della danza	L.	20.000.000
iniziative nel settore del teatro	»	15.000.000
iniziative nel settore del cinema	»	15.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4)	L.	50.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 5

Per favorire la collaborazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa:

invio in missione di n. 5 esperti x 6 giorni; sulla base del successivo calcolo la relativa spesa è così quantificata: (lire 4.515.000 x 5 persone)	L.	22.575.000
interventi per restauro del patrimonio archeologico in Uzbekistan	»	70.000.000
convegni, mostre	»	50.000.000
pubblicazione risultati delle ricerche	»	10.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	L.	152.575.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 6

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti uzbeki, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno tre borse di studio della durata di dieci mesi; i relativi oneri sono così suddivisi:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 3 persone x 10 mensilità)	L.	33.000.000
biglietto aereo andata-ritorno Tashkent-Roma (lire 4.300.000 x 3 persone)	»	12.900.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 3 persone)	»	1.200.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	L.	47.100.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 10

Per favorire lo scambio di esperienze nei settori sportivi e giovanili vengono chieste le seguenti spese:

scambi giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi	L.	25.000.000
ospitalità per le commissioni relative agli scambi giovanili	»	8.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 10)	L.	33.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 11

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Tashkent ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 6 giorni)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.700 = lire 172.000, cui si aggiungono lire 52.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1996, n. 941; l'importo complessivo di lire 224.000 viene ridotto di lire 57.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 167.000 + lire 47.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = 214.000 x 3 persone x 6 giorni)	»	3.852.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tashkent (lire
4.300.000 x 3 persone = lire 12.900.000 + lire
645.000 quale maggiorazione del 5 per cento) L. 13.545.000

Totale onere (articolo 11) L. 20.637.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1997-1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	1997	1998	1999
Articolo 2	L. 145.000.000	L. 145.000.000	L. 145.000.000
Articoli 3, 7, 10	» 112.725.000	» 112.725.000	» 112.725.000
Articolo 4	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articolo 5	» 152.575.000	» 152.575.000	» 152.575.000
Articolo 6	» 47.100.000	» 47.100.000	» 47.100.000
Articolo 10	» 33.000.000	» 33.000.000	» 33.000.000
Articolo 11	» 20.637.000	-	» 20.637.000
Totali	<u>L. 561.037.000</u>	<u>L. 540.400.000</u>	<u>L. 561.037.000</u>
In cifra tonda	L. 561.000.000	L. 540.000.000	L. 561.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla costituzione delle cattedre, agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1997, in lire 540 milioni per l'anno 1998 ed in lire 561 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan (qui di seguito denominate Parti), desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi ed i loro Popoli, convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli, hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Parti, nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici, concordano di sviluppare in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

ART. 2

In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

- lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettori e cattedre;
- la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
- la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ART. 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ART. 4

Per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, cinema, musica, danza, teatro, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, festival cinematografici, fiere del libro, simposi ed attività simili.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ART. 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del

paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ART. 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori prioritari di cui ai precedenti articoli.

ART. 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ART. 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

ART. 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ART. 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti, nei seguenti campi:

- stampa e radio-televisione;
- sport;
- gioventù;
- archivi;
- biblioteche;
- istituzioni museali.

ART. 11

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi

ART. 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche di ratifica.

ART. 13


Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna

parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tashkent il 3 maggio 97 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI UZBEKISTAN



